

9 FEBBRAIO 2019
ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

AVVERTENZE

A corredo del Manuale operativo per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale, aggiornato con decreto del Presidente n. 24497/129 del 24/9/2018, sono riportati i moduli da utilizzare per la presentazione delle liste dei candidati:

- allegato 4 dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere
- allegato 4 - bis atto separato
- allegato 5 dichiarazione di accettazione della candidatura a consigliere provinciale.

SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento prot. n. 571 del 09/01/2019 di individuazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione.

Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (**n. 427**) .

Pertanto il numero minimo di sottoscrizioni è pari a 22.

Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste.

Nel caso di più sottoscrizioni per la medesima elezione, l'ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso di sottoscrizioni effettuate nella stessa data, accertate mediante la medesima data dalla loro autenticazione, si considera valida la firma sulla lista presentata per prima all'ufficio elettorale.

I candidati alla carica di Consigliere non possono essere sottoscrittori della propria né di altra lista concorrente.

MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

L'autenticazione delle sottoscrizioni relative a :

- presentazione della lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale
- dichiarazione di accettazione della candidatura

deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità, nel rispetto delle modalità indicate

dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'autenticazione, redatta di seguito alla sottoscrizione, consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.

SOGGETTI AUTORIZZATI AD ESEGUIRE AUTENTICAZIONI

I soggetti autorizzati all'autenticazione della sottoscrizione sono esclusivamente i seguenti :

- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- presidente della provincia,
- sindaci,
- assessori comunali,
- presidenti dei consigli comunali,
- segretari comunali e provinciale,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia,
- consiglieri provinciali e comunali che **comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al Sindaco.**

I predetti pubblici ufficiali, indicati nell'art. 14 della legge n. 53/1990, possono effettuare le autenticazioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

PRESENZA DEL SOTTOSCRITTORE ALL'ATTO DELL'AUTENTICA

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto necessario che la firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale che ne esegue l'autenticazione.

MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE

L'autenticazione della firma è effettuata **solo** a seguito dell'**identificazione del sottoscrittore**, la cui identità deve essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

1. **esibizione di un idoneo documento di identificazione.** E' considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una

pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l'**accertamento dell'identità** ed il **riconoscimento** del sottoscrittore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede infatti, all'art. 35, che quando viene richiesto un documento di identità, esso possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quale il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

Pertanto **non** risultano **idonei** all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione del numero di codice fiscale).

Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento medesimo.

2. **conoscenza personale diretta da parte del pubblico ufficiale.**

Il pubblico ufficiale dovrà attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e dovrà specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere **espressamente indicate nella formula dell'autentica**.

Ciò significa che nelle autenticazioni effettuate cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni siano autenticate in parte attraverso documento di identificazione, in parte attraverso conoscenza diretta per l'autenticazione può essere utilizzata una formula del seguente tenore:

.....certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.....), da me identificati con le modalità segnate in calce di ciascuno.

GENERALITÀ DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE ESEGUE L'AUTENTICA

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, deve specificare la data ed il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, nonché il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita. Deve inoltre apporre di seguito la propria firma e il timbro dell'ufficio.

Per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori, risulta necessaria l'indicazione per esteso e con grafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità, nonché dell'ufficio ricoperto.
